



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **LEGGE PROVINCIALE n. 6 del 19/9/2019**

concernente

***“Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007”***

### **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

#### Capo I

*Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale*

#### **Articolo 1 - Modificazione del titolo del capo I della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013**

##### **Impatto organizzativo**

L'articolo 1, sancendo l'introduzione del provvedimento autorizzatorio unico provinciale (di seguito PAUP), introduce un'importante semplificazione per le imprese che intendono realizzare un intervento sottoposto a V.I.A. in quanto consente di acquisire contestualmente anche tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dello stesso, compresi quelli non di competenza provinciale.

##### **Impatto finanziario**

Nessuno. Dall'approvazione di questa legge non derivano maggiori oneri per il bilancio provinciale rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 2 - Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante le finalità della legge**

##### **Impatto organizzativo**

Poiché la norma precisa che il PAUP trova applicazione rispetto ai progetti assoggettati a VIA, essa comporta, in capo al servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali una attività di coordinamento più forte rispetto a quella svolta sinora, dato che nel procedimento autorizzatorio unico devono essere acquisiti tutti i titoli abilitativi necessari e non solo quelli di carattere ambientale.

##### **Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 3 - Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante le definizioni dei termini tecnici contenuti nel testo**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 4 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante l'ambito di applicazione**

**Impatto organizzativo**

La norma, da una parte, è suscettibile di aumentare il carico di lavoro della struttura provinciale competente che, su richiesta dell'interessato, dovrà anche effettuare una valutazione preliminare per l'individuazione della procedura da applicare al progetto di quest'ultimo (assoggettabilità o meno a V.I.A.), dall'altra semplifica il rapporto tra amministrazione e cittadino, consentendo a quest'ultimo di muoversi in un quadro procedimentale più certo.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 5 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante la possibilità del proponente di richiedere il rispetto del segreto industriale in tutti i casi di pubblicazione degli elaborati progettuali**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 6 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante il procedimento di verifica di assoggettabilità**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 7 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante la consultazione preliminare**

**Impatto organizzativo**

La norma estende la consultazione preliminare, finalizzata all'identificazione degli elementi essenziali da includere nel progetto definitivo, anche ad aspetti diversi da quelli ambientali, implicando la necessità di rafforzare il ruolo di coordinamento del servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali rispetto ad altre strutture amministrative, con possibili ripercussioni sul carico di lavoro del personale del medesimo servizio.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

***Articolo 8 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante i contenuti dello studio di impatto ambientale***

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

***Articolo 9 - Abrogazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013***

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

***Articolo 10 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante la verifica della documentazione per l'avvio del procedimento di PAUP***

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

***Articolo 11 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante la consultazione del pubblico***

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

***Articolo 12 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante l'istruttoria di VIA***

**Impatto organizzativo**

La norma determina un maggior carico di lavoro in capo al servizio valutazioni e

autorizzazioni ambientali e può determinare conseguentemente l'esigenza di implementare il personale addetto all'istruttoria del PAUP, non solo per la necessità di coordinare tutti i soggetti competenti nella richiesta di integrazioni da inoltrare al proponente (che dovrà riguardare tutti gli aspetti attinenti ai vari titoli abilitativi da comprendere nel PAUP), ma anche perché l'istruttoria dovrà svolgersi in un arco temporale particolarmente ristretto.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

***Articolo 13 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante la conferenza di servizi***

**Impatto organizzativo**

La gestione della conferenza di servizi richiede alla struttura provinciale competente di espletare un'attività di coordinamento particolarmente complessa (e può determinare conseguentemente l'esigenza di implementare il personale da dedicare all'espletamento della conferenza) per armonizzare il contenuto dei titoli abilitativi da comprendere nel PAUP e le relative prescrizioni, sia rispetto alla VIA sia tra di loro, assicurando un qualificato supporto ai soggetti competenti all'emanazione dei singoli atti autorizzativi.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

***Articolo 14 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante la valutazione di impatto ambientale***

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

***Articolo 15 - Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante il provvedimento autorizzativo unico provinciale***

**Impatto organizzativo**

La norma determina una notevole semplificazione in capo al proponente che sarà in grado di dare avvio alla fase di realizzazione del progetto subito dopo aver ottenuto il PAUP, ricomprendente tutti i titoli abilitativi necessari. Come detto a commento delle altre norme, tali semplificazioni si ripercuotono, sul versante dell'amministrazione, in termini di aumento del carico di lavoro.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

***Articolo 16 - Inserimento dell'articolo 13 ter nella legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante provvedimenti in autotutela***

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 17 - Inserimento dell'articolo 13 quater nella legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante i rimedi per le amministrazioni dissenzienti nell'ambito della conferenza di servizi**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 18 - Inserimento dell'articolo 13 quinquies nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013**

**Impatto organizzativo**

La norma determina un maggior carico di lavoro in capo al servizio valutazioni e autorizzazioni ambientali in vista del coordinamento con gli altri servizi,

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 19 Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante la durata del PAUP**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 20 - Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 il monitoraggio del provvedimento di VIA**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 21 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante il sistema sanzionatorio**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

La norma adeguando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle somme stabilite dalla nuova normativa statale, può eventualmente comportare un incremento

delle entrate provinciali.

**Articolo 22 - Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante il coordinamento tra autorizzazione integrata ambientale e PAUP**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 23- Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 riguardante le disposizioni rimandate al regolamento**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 24 - Inserimento dell'articolo 31 bis nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 25 - Abrogazioni e disposizioni di coordinamento**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Articolo 26 - Disposizioni transitorie**

**Impatto organizzativo**

Nessuno.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

**Capo II**

*Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

**Articolo 27 - Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e**

***sulla protezione della natura 2007***

**Impatto organizzativo.**

La disposizione riduce il numero dei componenti del comitato di gestione e delle giunte esecutive dei parchi naturali provinciali, prevedendo fra l'altro la presenza facoltativa, senza diritto di voto, dei dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, agricoltura, urbanistica e tutela del paesaggio. Vengono così ridotti gli adempimenti necessari alla convocazione e gestione delle sedute.

Il comma due dell'articolo 27 dispone l'adeguamento del regolamento provinciale in materia di funzionamento dei comitati di gestione e delle Giunte esecutive dei parchi naturali provinciali, entro centoottanta giorni.

**Impatto finanziario**

Vista la riduzione del numero dei componenti di questi organi, è previsto un risparmio (seppur limitato), da parte dei Parchi naturali provinciali, di risorse legate alla partecipazione alle sedute.

***Articolo 28 - Modificazioni dell'articolo 44 ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007***

**Impatto organizzativo**

La disposizione prevede la specificazione delle attività rientranti nelle funzioni inerenti la gestione, anche operativa, del Parco nazionale dello Stelvio limitatamente alle porzioni di territorio ricadenti in ambito provinciale. Viene inoltre disposta la possibilità, in capo alla Giunta provinciale, di approvare una deliberazione per stabilire indirizzi e criteri per lo svolgimento delle suddette attività.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

***Articolo 29 - Modificazione dell'articolo 44 decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007***

**Impatto organizzativo**

Viene disposto che il programma degli interventi, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio limitatamente alle porzioni di territorio ricadenti in ambito provinciale, sia su base triennale anziché annuale. Tale programma dovrà essere quindi approvato e realizzato con un orizzonte temporale triennale.

**Impatto finanziario**

Nessuno.

***Articolo 30 - Integrazione dell'articolo 44 undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007***

**Impatto organizzativo**

La norma determina un effetto di semplificazione per il cittadino che, per ottenere il nulla osta relativamente agli interventi edilizi nei centri abitati ricadenti nel territorio del parco nazionale dello Stelvio, non dovrà rivolgersi alla struttura provinciale competente in materia di aree protette, ma direttamente al comune.

La norma produce anche l'effetto di non aumentare il carico di lavoro della struttura

provinciale competente in materia di aree protette.

**Impatto finanziario**

Nessuno.